



COMUNE DI MONTANARO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Matteotti, 13 – 10017 Montanaro (TO) Tel 011 91 60 102 - P.E.C.: comune.montanaro.to@legalmail.it

Ordinanza n. 50
Del 02/05/2026

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE – INTERDIZIONE AREA A SEGUITO DI RINVENIMENTO DI PRESUNTO ORDIGNO BELLICO IN VIA BISTOLFI PRESSI CIVICO 9.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

In data 02/05/2026 è stato rinvenuto un presunto ordigno bellico presumibilmente inesplosivo ed in cattivo stato di conservazione, risalente probabilmente al secondo conflitto mondiale;

Dato atto che dalla nota sopra citata emerge che il luogo di ritrovamento dell'ordigno è localizzato sulla sponda della Roggia di Chivasso nei pressi di Via Bistolfi 9;

Dato atto inoltre che interveniva sul posto l'Arma dei Carabinieri unitamente alla Protezione Civile che hanno provveduto alla delimitazione dell'area e all'attivazione delle procedure di sicurezza delimitando l'area interessata con apposite transenne;

Considerato opportuno, adottare in via precauzionale e a salvaguardia dell'incolumità pubblica la presente ordinanza diretta ad evitare l'accesso inconsapevole di persone e veicoli presso l'area in esame;

Ritenuto che la presenza di un ordigno bellico inesplosivo configura una situazione di concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità e pertanto sussistono i presupposti di contingibilità ed urgenza tali da richiedere l'adozione di un provvedimento immediato ed efficace;

Visto l'art.54 del D.Lgs. n.267/2000 che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

1) E' fatto divieto a chiunque, fatta eccezione per le forze dell'ordine, la squadra artificieri, di transitare, approssimarsi, permanere e sostare nelle vicinanze della zona delimitata con nastro bianco-rosso e transenne nei pressi di Via Bistolfi 9;

2) La violazione del divieto di cui sopra, potrà comportare a carico dei trasgressori, salve più gravi e/o concorrenti fattispecie penali od amministrative nel rispetto dell'art.9 della L. 689/81, l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art. 650 del Codice Penale;

3) La presunta ordinanza è trasmessa:

- Prefettura di Torino;
- Compagnia dei Carabinieri di Chivasso;
- Stazione dei Carabinieri di Montanaro;
- Italgas quale Ente gestore di pubblico servizio;

4) Che il presente provvedimento abbia efficacia immediata fino al completamento delle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, salvo disposizione delle autorità competenti;

5) Alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montanaro nonché attraverso gli organi locali di informazione ed il sito internet comunale;

6) Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso avanti al TAR entro 60 giorni. Resta la possibilità di esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dall'ordinamento, nei limiti dell'ammissibilità.

Firmato digitalmente

